

## **Misure di sicurezza in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.**

**Circolare n° 559/C.25055.XV.A.MASS (1) del 11/01/2001**

**Circolare n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS(1) del 20/05/2014**

**Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) del 13/07/2017**

### **Coordinate**

Il documento riporta le misure di sicurezza da tenersi in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., con le eventuali modifiche apportate, coordinate con le circolari, le note, i chiarimenti emanati sull'argomento e lo stralcio delle principali norme ad esse correlate.



*Testo coordinato delle*

*Circolare n° 559/C.25055.XV.A.MASS (1) del 11/01/2001*

*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*

*Circolare n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS(1) del 20/05/2014*

*Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..*

*Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) del 13/07/2017*

*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore.*

*(Emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio per L'Amministrazione Generale come Circolare n. 557/PAS/U/010241/XV.A.MASS(1))*

**INDICE**

Fuochi d'artificio.....	2
Stato normativo .....	2
Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.....	2
Decreto 19 novembre 2014 .....	3
Disposizioni sull'accensione di fuochi d'artificio - Stralcio dal TULPS .....	6
Fuochi a terra e fuochi aerei.....	11
Circolare n° 559/C.25055.XV.A.MASS (1) del 11/01/2001.....	11
Circolare n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS(1) del 20/05/2014.....	11
Fuochi acquatici - Emissioni sonore.....	20
Circolare 13 luglio 2017 .....	20

## Fuochi d'artificio

### Stato normativo

L'accensione dei fuochi artificiali potrebbe essere causa di innesco di incendio o di danni a persone.

Il loro impiego è regolamentato da alcuni articoli del TULPS, Regio decreto 18/06/1931, n. 773, e del suo regolamento, Regio decreto 06/05/1940, n. 635.

Tali articoli sono di natura amministrativa e prevedono, oltre che per la realizzazione di impianti di produzione o di depositi di esplosivi, venga consultata un'apposita Commissione.

La composizione e le funzioni di tale Commissione è regolamentata dal DM 19/11/2014.

Le misure di sicurezza da adottare sono state riportate:

- Per fuochi a terra ed aerei
  - Circolare n° 559/C.25055.XV.A.MASS (1) del 11/01/2001;
  - Circolare n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS(1) del 20/05/2014;
- Per fuochi acquatici e valutazioni delle emissioni sonore:
  - Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) del 13/07/2017.

### Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

L'impiego di fuochi d'artificio non è soggetto ai controlli di prevenzione incendi ma, considerati i rischi derivanti dal loro uso, similmente alle manifestazioni di pubblico spettacolo, deve essere consultata preventivamente una Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti regolamentata dal DM 19/11/2014.

**NB**

**Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.**

**Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.**

***Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.***

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Decreto 19 novembre 2014

(G.U. 10 dicembre 2014, n. 286)

#### Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti.

Il Ministro dell'interno

Visto il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, ed in particolare l'art. 9;

Visto il predetto art. 9, comma 1, che ha previsto l'istituzione di una commissione centrale operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, nonché di Commissioni tecniche territoriali per l'espletamento delle medesime funzioni consultive e di quelle prescrittive nella stessa materia previste dalla legislazione vigente;

Visto il comma 2 del medesimo art. 9, secondo cui i componenti delle predette Commissioni sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ed, in particolare, gli articoli 49 e 53;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, ed, in particolare, gli articoli 86, 88, 89, 91, 99, 101, 102 e 105, nonché i relativi Allegati;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», ed, in particolare, l'art. 8, quarto comma;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici», ed, in particolare, l'art. 14;

Visto il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765, del Parlamento europeo e del Consiglio, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed, in particolare, il relativo Capo III;

Vista la decisione 9 luglio 2008, n. 768, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Visto il comma 1, ultimo periodo, del richiamato art. 9 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, secondo cui con decreto del Ministro dell'interno è stabilita la composizione della Commissione centrale consultiva e delle Commissioni tecniche territoriali in materia di sostanze esplodenti, sopra citate;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 9, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

#### Composizione della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti

1. La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione consultiva centrale», operante presso il Ministero dell'interno per lo svolgimento delle funzioni consultive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste nella stessa materia dalla legislazione vigente, oltre al presidente, si compone di:

a) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'altro della Polizia di Stato;

b) due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri;

c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

d) cinque rappresentanti dei settori economici interessati, su indicazioni plurime delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designate dal Ministero dello sviluppo economico;

e) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno dell'Agenzia delle Dogane e l'altro del Corpo della Guardia di Finanza;

- f) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- h) quattro esperti indicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. Il presidente e i componenti della Commissione consultiva centrale sono nominati con decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, su designazione delle amministrazioni interessate. Ai fini della nomina dei componenti è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplosive, attestabile anche senza specifiche formalità e desumibile anche dall'analisi dei curricula dei candidati, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in materia. La predetta Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

5. La Commissione adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

## Art. 2.

### Composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive

1. La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive, di seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriera prefettizia, dallo stesso designato. La predetta Commissione è composta:

- a) da un ufficiale dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare;
- b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
- c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplosive;
- d) da un funzionario della Polizia di Stato.

Limitatamente all'attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplosive, la Commissione può essere integrata, sul richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.

2. Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

3. Per l'accertamento per la capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.

4. Per l'accertamento per i requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

5. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

6. Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

8. I componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica degli stessi requisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonché quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo, ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

9. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

10. Ogni commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.

## Art. 3.

### Clausola di invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

## Disposizioni sull'accensione di fuochi d'artificio - Stralcio dal TULPS

### Articoli del TULPS richiamati

**9.** (art. 8 T.U. 1926). - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

**57.** (art. 56 T.U. 1926). - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

### Articoli del Regolamento del TULPS richiamati dalle circolari

**Art. 101** (1). Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000.

(1) Articolo modificato dal D.P.R. 12 gennaio 1973, n. 145.

### **Tabella di corrispondenze tra le categorie di articoli pirotecnici previste dall'articolo 3 del D. Lgs 04/04/2010, n° 58 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del presente regolamento (N.d.R.)<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> La presente tabella è l'all. 1 al DM 09/08/2011 ed è stata aggiunta dal c. 1 dell'art. 2 dello stesso DM in virtù di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 18 del D. Lgs 04/04/2010, n° 58. N.d.R.

Per comodità si riporta l'art. 3 del D. Lgs 04/04/2010, n° 58:

#### Art. 3 - Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) fuochi d'artificio:

- 1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- 2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- 3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- 4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

- 1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
- 2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:



Cat. 1	V E (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) V D
Cat. 2 (Come modificato dal DM 03/04/2012. N.d.R.)	VD VC: 1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto. 2) Artifici singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg. 3) Artifici di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.
Cat. 3	IV
Cat. 4	IV
T1 o T2 (Come modificato dal comunicato in GU n. 138 del 17/06/2014. N.d.R.)	<b>Esplosione aerea:</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
	<b>Fiamma bengala:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria
	<b>Bengala a torcia:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria
	<b>Bengala a bastoncino:</b> V categoria – gruppo “D”
	<b>Miscela bi-componenti (solo T2):</b> V categoria – gruppo “E”
	<b>Carretilla:</b> se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ di g 1: IV categoria
	<b>Combinazione:</b> V categoria – gruppo “C”; per batterie o assortimenti contenenti solo fontane V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 600, IV categoria; se NEC superiore a g 500 per batterie o assortimenti contenenti anche elementi diversi da fontane, IV categoria
	<b>Comete:</b> V categoria – gruppo “C” se carica di lancio fino a g 1; se carica di lancio superiore a g 1 IV categoria
	<b>Sostanza pirotecnica desensibilizzata:</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
	<b>Effetto a cascata:</b> V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente effetto di scoppio, se tale carica è $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se $>$ mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria
<b>Simulatori di esplosione:</b> se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq$ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante $>$ mg 150 e fino a 1 g: V categoria – gruppo “C”; se $>$ di g 1: IV categoria	
<b>Palle di fuoco:</b> se carica di lancio fino a g 1 e effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante fino a g 1:	

- 1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
- 2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

	V categoria – gruppo “C”; se uno dei precedenti valori in quantità superiore: IV categoria
	<b>Proiettore di fiamme:</b> IV categoria
	<b>Fontane:</b> V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria
	<b>Jet:</b> V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria
	<b>Razzi direzionati:</b> V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente, se esiste, non dovrà essere superiore a 10 g di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria
	<b>Sbruffi:</b> V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria
	<b>Dispositivi lancia coriandoli:</b> V categoria – gruppo “D”
	<b>Candele romane:</b> V categoria – gruppo “C”; se NEC superiore a g 10, IV categoria”
	<b>Effetti rotanti:</b> V categoria – gruppo “D” se $NEC \leq g 25$ privi di effetto scoppio; se $NEC > g 25$ , IV categoria; se contenenti anche carica ad effetto scoppio: se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
	<b>Articolo a combustione totale (solo T2):</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
	<b>Dispositivo fumogeno:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria;
	<b>Split tubes:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria
	<b>Carica a salve (squib) (solo T2):</b> se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
	<b>Lampo teatrale:</b> V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente anche carica ad effetto scoppio, se essa è $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se è $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
	<b>Fuoco teatrale:</b> IV categoria
	<b>Colpo tonante teatrale:</b> se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
	<b>Fischi:</b> : se carica ad effetto fischio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto fischio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
	<b>Maroon (colpo tonante):</b> se carica ad effetto scoppio $\leq mg 150$ : V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio $> mg 150$ e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se $> di g 1$ : IV categoria
P1 o P2 (Come modificato dal comunicato in GU n. 138 del 17/06/2014. N.d.R.)	<p><b>FLARES (torce ad effetto luce)</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aircraft flare (torcia lanciata o fissata ad aeromobile): IV categoria</li> <li>2. Hand-held flare (torcia a mano): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;</li> <li>3. Surface flare (fuoco da superficie): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;</li> </ol> <p><b>FLASH DEVICES (dispositivi ad effetto flash)</b> V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”</p>

<p><b>GAS GENERATORS</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Line-thrower (lanciasagole): IV categoria</li> <li>2. Power device: power cartridges: V categoria – gruppo “E”</li> <li>3. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E”</li> <li>4. Projecting cartridge (per uso tecnico): V categoria – gruppo “A”</li> <li>5. Rock-breaking cartridge: I categoria</li> </ol>
<p><b>HEATERS (riscaldatori)</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thermite product (prodotto termico): V categoria – gruppo “E”</li> </ol>
<p><b>OTHER CARTRIDGES (con esclusione di flash devices, flares e sound emitters)</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaming product: V categoria – gruppo “E”</li> <li>2. Projecting cartridge (per uso tecnico) V categoria – gruppo “A”</li> <li>3. Signal cartridge: V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”</li> </ol>
<p><b>Pyromechanical devices (piromeccanismi)</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actuator: V categoria – gruppo “E”</li> <li>2. Fast-lock device: V categoria – gruppo “E”</li> </ol>
<p><b>Rockets, model rockets and model rocket motors</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Line-thrower: IV categoria</li> <li>2. Propelled signal: IV categoria</li> </ol>
<p><b>Semi-finished pyrotechnic articles (articoli pirotecnici semilavorati): IV categoria</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Star: IV categoria</li> <li>2. Consolidated grain: IV categoria</li> </ol>
<p><b>Sound emitters (emettitori di suoni):</b> se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria</p>
<p><b>Smoke/aerosol generators:</b></p> <p>Ove non applicabili le sottofamiglie, i generatori di fumo/aerosol appartengono alla V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;</p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaming product: V categoria – gruppo “E”</li> <li>2. Pyrotechnic fire-fighting device (dispositivo pirotecnico antincendio): V categoria – gruppo “E”</li> </ol>
<p><b>Pyrotechnic liquid dispersers</b></p> <p>Sottofamiglie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaming product (paintball cartridge): V categoria – gruppo “E”</li> <li>2. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E”</li> </ol>
<p><b>Hand held rocket (razzo tenuto in mano):</b> V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente, se esiste, non dovrà essere superiore a g 10 di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria</p>

	<p><b>Reactive target (bersaglio reagente):</b> se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria</p>
	<p><b>Articoli pirotecnici per veicoli:</b> air bag e pretensionatori per cinture di sicurezza: V categoria – gruppo “E”</p>
	<p><b>Cartucce per attrezzi azionati da polvere:</b> V categoria – gruppo “E”</p>
	<p>1. <b>Miccia a combustione rapida:</b> IV categoria                  2. <b>Miccia istantanea non detonante:</b> IV categoria;                  3. <b>Miccia di accensione a rivestimento metallico:</b> V categoria – gruppo “B”</p>
	<p><b>Accenditori elettrici:</b> V categoria – gruppo “B”</p>
	<p><b>Spoletta di ritardo:</b> V categoria – gruppo “B”</p>
	<p>Gli altri articoli pirotecnici che non sono individuati dalle precedenti tipologie devono essere classificati, ai fini del deposito, secondo i seguenti criteri:                  se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante <math>\leq</math> mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante <math>&gt;</math> mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se <math>&gt;</math> di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250: IV categoria</p>

La tabella di cui sopra è suscettibile di modificazioni anche a seguito delle periodiche pubblicazioni della Commissione europea delle norme armonizzate, ai sensi della direttiva 2007//23/CE del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

## Fuochi a terra e fuochi aerei

<p style="text-align: center;"><b>Circolare n° 559/C.25055.XV.A.MASS (1) del 11/01/2001</b></p> <p><b>Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.</b></p> <p>Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.</p> <p>Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando la normativa in materia di pubblici spettacoli.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Circolare n. 557/PAS/U/008793/ XV.A.MASS(1) del 20/05/2014</b></p> <p><b>Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.</b></p> <p>Con circolare n. 559/C.25055.XVA.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 - serie generale - del 2 febbraio 2001 e di cui si confermano integralmente i contenuti, sono state diramate disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali (non marcati CE) autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..</p> <p>Come è noto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, a far data dal 4 luglio 2013, le disposizioni del decreto medesimo concernenti l'immissione sul mercato degli articoli pirotecnici marcati CE si applicano anche alle categorie "cat. 4", "T1", "T2", "P1" e "P2".</p> <p>Al riguardo, a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal comparto economico, si rende necessario fornire indicazioni integrative alla richiamata circolare, per un corretto ed omogeneo utilizzo anche degli articoli pirotecnici marcati CE, impiegabili negli spettacoli autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..</p> <p>A tal fine, per esigenze di semplificazione e considerato che gran parte dei contenuti della richiamata circolare (all'epoca riferiti ai prodotti pirotecnici non marcati CE) possono trovare applicazione - seppur non integralmente - anche riguardo ai prodotti pirotecnici muniti di marcatura CE, si procederà, di seguito, in relazione a tali ultimi prodotti, al mero richiamo dei singoli punti della circolare medesima, fornendo, ove necessario, indicazioni aggiuntive.</p>
<p><b><u>A) DISPOSIZIONI GENERALI</u></b></p>	<p><b><u>A) DISPOSIZIONI GENERALI</u></b></p> <p>Per il corretto l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE, si conferma quanto rappresentato nella precedente circolare dell'11 gennaio 2001, lettera "A) DISPOSIZIONI GENERALI", punti "1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S." e "2 - Verifica dei siti".</p>
<p><b>1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.</b></p> <p>La licenza per l'accensione di fuochi artificiali ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. può</p>	<p>Anche in relazione a tali prodotti occorre, in particolare, ribadire quanto già evidenziato all'appena citato punto 1, ovvero che la licenza per l'accensione dei fuochi</p>

<p>essere rilasciata dall’Autorità di Pubblica sicurezza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>un pirotecnico.</b> Tale è l’imprenditore cui è affidato l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l’abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. E’ esonerato dall’acquisizione del nulla osta all’acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l’approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;</li> <li>- <b>un dipendente del pirotecnico,</b> anch’egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del <b>pirotecnico</b> (per esempio nel caso in cui il <b>pirotecnico</b> assuma l’allestimento e l’esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);</li> <li>- <b>chiunque</b> sia in possesso dell’abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all’acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.</li> </ul> <p>Nel caso l’autorizzazione all’accensione di fuochi artificiali sia richiesta da <u>cittadino straniero</u>, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all’art. 101 Reg. T.U.L.P.S. . Nei confronti dei <u>cittadini comunitari</u> la capacità tecnica può invece essere provata anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.</p> <p>Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d’ora in avanti, il titolare) può essere coadiuvato nello allestimento e nell’esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. , qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.</p>	<p>artificiali, ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S., può essere rilasciata dall’Autorità locale di pubblica sicurezza solo al titolare dell’abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..</p> <p>Ne deriva che l’impiego di qualsiasi articolo pirotecnico in spettacoli autorizzati ai sensi dell’art. 57 T.U.L.P.S., a prescindere dalla sua tipologia, sia riservato, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica connesse alla presenza di pubblico, esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche - e, pertanto, munite della citata abilitazione - anche laddove l’art. 5 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ne consenta, altresì, l’utilizzo da parte di altre categorie di consumatori.</p>
<p><b>2 - Verifica dei siti</b></p> <p>L’autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l’accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell’idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a valutare l’opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d’ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all’art. 49 T.U.L.P.S. in base all’entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.</p> <p>Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell’art. 86 Reg.</p>	

T.U.L.P.S. (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza “anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi”), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

Per agevolare la C.T.P. nell’assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.. Così individuati i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P., l’Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l’Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.

### 3 - Artifici impiegabili.

Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell’Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.

Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell’Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- **fuochi a terra**, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un’altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
- **fuochi aerei**, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

Quanto alle indicazioni fornite al successivo punto “3- artifici impiegabili” della citata circolare, le stesse trovano applicazione anche per i prodotti marcati CE, ad eccezione dei limiti dimensionali indicati per gli “artifici cilindrici” e per quelli “sferici”, tenuto conto che per i prodotti marcati CE tali limitazioni non sono previste. Ciò, tuttavia, non esclude la facoltà, per l’Autorità di pubblica sicurezza, anche avvalendosi di un parere tecnico, in relazione a particolari condizioni di tempo e di luogo, di imporre delle limitazioni dimensionali ai calibri impiegabili sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S..

Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:

- **artifici cilindrici:** calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- **artifici sferici:** calibro non superiore a 400 mm.

Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verificano sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

#### 4 - Mortai.

I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.

I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e

Con riferimento al punto "4 - Mortai", anche in tal caso si osservano le disposizioni di cui alla precedente circolare, chiarendosi, tuttavia, in relazione a quanto appena evidenziato al precedente punto 3, che, per l'eventuale utilizzo di prodotti marcati CE di calibro superiore ai limiti massimi (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) stabiliti per gli articoli pirotecnici non provvisti di marcatura, trovano applicazione le disposizioni per questi ultimi già fornite, nella parte relativa ai "- i mortai di calibro più elevato". Resta salva la possibilità di utilizzare il manufatto secondo le modalità che sono indicate nella documentazione approvata dall'ente notificato (ad esempio un diverso grado di inclinazione) e che saranno riportate in una dichiarazione sottoscritta dal titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S..



<p>da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.</p> <p>Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).</p> <p>Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.</p>	
<p><b>5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione</b></p> <p>L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>micce:</b> il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;</li> <li>- <b>centralina elettrica:</b> il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;</li> <li>- <b>radiocomando:</b> il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.</li> </ul>	<p>Quanto, infine, alle indicazioni di cui ai successivi punti "5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione" e "6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S." della circolare dell'11 febbraio 2001, le stesse trovano piena applicazione anche in caso di utilizzo di articoli pirotecnici marcati CE.</p> <p>Occorre precisare che, qualora vengano impiegati, negli spettacoli a carattere continuativo all'interno del medesimo sito, articoli pirotecnici appartenenti alle categorie T1 e T2, ovvero, lo spettacolo venga rinviato, i medesimi articoli, fino ad una massa attiva pari a kg 20, possono essere depositati, sotto la responsabilità del pirotecnico titolare della licenza, in un locale ritenuto, dal medesimo, idoneo alla loro sicura e corretta conservazione, senza ulteriori adempimenti.</p>
<p><b>6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.</b></p> <p>L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;</li> <li>- prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;</li> <li>- esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;</li> <li>- prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;</li> <li>- individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a mente dell'art.9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente</li> </ul>	

complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;

- disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
- disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.

A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga a quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto "Trasporto di esplosivi di II e III categoria ( ... )" il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico, attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria dichiarazione, dal luogo ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui, detti materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con **unico provvedimento** sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di impiego, sia l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto;

- disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito.
- verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.

<b><u>B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA</u></b>	<b><u>B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA</u></b>
<p><b>1 - Area di sparo</b></p> <p>È l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.</p> <p>L'area di sparo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;</li> <li>- in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;</li> <li>- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.</li> </ul>	<p>Le indicazioni di cui alla lettera "B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA" punto "1 - Area di sparo" della richiamata circolare si applicano anche nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che tali articoli appartengano alle relative categorie T1 e T2. In tali casi, infatti, il loro posizionamento, per il successivo sparo, non è soggetto agli obblighi di delimitazione e di segnalazione dell'area di sparo, fermo restando il divieto di accesso al pubblico nell'area medesima.</p>
<p><b>2 - Distanza di sicurezza</b></p> <p>È la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>fuochi a terra:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): <b>30 m</b></li> <li>(b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: <b>40 m</b></li> <li>(c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: <b>50 m</b></li> </ul> </li> <li>- <b><u>fuochi aerei:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: <b>100 m</b></li> <li>(b) artifici cilindrici e razzi se di calibro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 110 mm: <b>100 m</b></li> <li>- superiore a 110 mm e fino a 130 mm: <b>150 m</b></li> <li>- superiore a 130 mm e fino a 210 mm: <b>200 m</b></li> </ul> </li> <li>(c) artifici sferici se di calibro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 130 mm: <b>100 m</b></li> <li>- superiore a 130 mm e fino a 220 mm: <b>150 m</b></li> <li>- superiore a 220 mm e fino a 400 mm: <b>200 m</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia</p>	<p>In relazione, poi, a quanto stabilito al successivo punto "2 - Distanza di sicurezza" della precedente circolare, le relative indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori a quelle indicate nella medesima circolare. Per l'impiego di articoli il cui calibro superi quello previsto dalla citata circolare, si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a metri 200, riportata nella precedente circolare, e quella indicata dal fabbricante in etichetta, ovvero ricavabile dai dati riportati nell'etichetta medesima, e preventivamente approvata dall'ente notificato incaricato di rilasciare il certificato di conformità CE. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato.</p> <p>È evidente che il pirotecnico concorre in maniera determinante, con le conseguenti, connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo.</p> <p>Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., a seguito delle necessarie valutazioni sulle condizioni dei siti prescelti per lo sparo. In particolare, si richiama l'attenzione sull'utilizzo degli articoli pirotecnici appartenenti alla cat. 2 e cat. 3, per i quali le distanze di sicurezza previste sono determinate, rispettivamente, in metri 8 e metri 25 per gli spettatori.</p> <p>Occorre considerare che tali prodotti sono progettati e testati per essere impiegati in contesti privati nei quali vi è un numero limitato di spettatori. Il loro utilizzo, certamente lecito, nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., impone una valutazione circa l'innalzamento di tali distanze di</p>

<p>mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.</p>	<p>sicurezza minime, connessa alla presenza di un numero di spettatori assai più consistente rispetto all'ambito privato. Pertanto, per tali articoli pirotecnici, quale migliore salvaguardia della pubblica incolumità, vanno adottate le distanze di sicurezza previste dalla lettera B), punto 2 della citata circolare dell'11 gennaio 2001, in funzione della tipologia di prodotto impiegato.</p> <p>Per converso - e salvo che, come appena evidenziato, l'Autorità di P.S. non disponga altrimenti -. occorre fare presente che, ai sensi della Norma Europea EN 16256-2, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 15.5.2013, una persona con conoscenza specialistica (ovvero il titolare dell'abilitazione ex art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) può utilizzare articoli pirotecnici marcati CE, appartenenti alle categorie T1 o T1 "solo per uso esterno" in modo diverso rispetto a quanto prescritto dall'etichetta o dalle istruzioni d'uso, a condizione che abbia opportunamente valutato "i pericoli e i rischi che può comportare qualsiasi deviazione".</p>
<p><b>3 - Zona di sicurezza</b></p> <p>È lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.</p> <p>Nella zona di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;</li> <li>- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;</li> <li>- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.</li> </ul>	<p>Per quanto concerne il punto "3 - Zona di sicurezza", si confermano anche per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, i contenuti di cui alla precedente circolare. Trova eccezione l'utilizzo degli articoli pirotecnici marcati CE appartenenti alle categorie T1 e T2 per i quali può ritenersi consentita la presenza di artisti e di altro personale che partecipano alla rappresentazione scenica in tale zona, ad esclusione del momento di accensione degli articoli medesimi, allorché anche tali soggetti dovranno essere alla distanza di sicurezza prevista in funzione del prodotto impiegato.</p>
<p><b>4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico.</b></p> <p>In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.</p> <p>Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.).</p>	<p>Infine, trova piena applicazione, nel caso di utilizzo di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, il punto "4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico" della più volte richiamata circolare.</p>
	<p>Si rappresenta, da ultimo, che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE ed</p>

	<p>appartenenti alle categorie “cat.1”, “cat. 2”, “cat. 3” e “cat. 4,” dall’entrata in vigore della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2013/29/UE del 12 giugno 2013, assumeranno, rispettivamente, le denominazioni “F1”, “F2”, “F3” e “F4”. Ciò non esclude la possibilità, tuttavia, che gli enti notificati, nelle more dell’entrata in vigore della citata nuova direttiva, possano già rilasciare attestazioni riportanti l’indicazione di tali nuove categorie.</p>
<p><b><u>C) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE</u></b></p>	
<p>La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- XV.H.4/3886 del 25.10.1910;</li> <li>- 559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;</li> <li>- 559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;</li> <li>- 559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;</li> <li>- 559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.</li> </ul> <p>La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>	

## **Fuochi acquatici - Emissioni sonore**

### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**Circolare 13 luglio 2017**

**Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.D.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. (Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1))**

**(Emanata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ufficio per L'Amministrazione Generale come Circolare n. 557/PAS/U/010241/XV.A.MASS(1). N.d.R.)**

*Seguito:*

*a) circolare n. 559/C.25055.XVA.MASS(1) dell'11 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001)*

*b) circolare n. 557/PAS/U/008793/XVA.MASS(1) del 20 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2014).*

Si fa seguito alle circolari suindicate in materia di accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., con le quali sono state diramate puntuali istruzioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumità per l'utilizzo di fuochi a terra e fuochi aerei, per fornire ulteriori indicazioni relativamente all'impiego di fuochi acquatici ed alla valutazione delle emissioni sonore.

Al riguardo, la Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplosive, incaricata presso l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, ha approfondito i profili tecnici ed ha fornito, nella seduta del 22 giugno 2017, parere favorevole alla diramazione delle seguenti istruzioni.

#### ***Premessa***

Con riferimento ai fuochi acquatici, appare opportuno ricordare quanto previsto dalla vigente norma europea EN 16261-1 che definisce il fuoco acquatico quale “fuoco di artificio progettato per galleggiare sopra o in prossimità della superficie d'acqua per mezzo di un dispositivo di galleggiamento, o da solo, e per funzionare sopra o sotto la superficie dell'acqua”.

Questi artifici vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da mortai, che possono essere montati a terra o su postazioni galleggianti. La distanza tra il punto di sparo ed il punto di funzionamento in acqua viene definita “gittata”, parametro che deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta, insieme all'inclinazione del mortaio. La lunghezza del mortaio, che influenza la gittata, può essere riportata nella medesima etichetta o nelle istruzioni di impiego che accompagnano l'articolo pirotecnico.

#### ***Distanze di sicurezza***


In primo luogo, occorre tener presente che, ove possibile, è opportuno autorizzare, in via prioritaria, siti che consentano lanci in direzione opposta al pubblico per garantire una maggior tutela della pubblica incolumità. Al riguardo, si precisa che un lancio si considera “in direzione opposta al pubblico” quando, oltre al verso direzionato in senso opposto al pubblico, la traiettoria di lancio è perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico, con un'oscillazione massima di 45 gradi, calcolata rispetto alla perpendicolare stessa.

In tale caso, trovano applicazione le disposizioni fornite con le precedenti circolari dell'11 gennaio 2001 e del 20 maggio 2014, ad eccezione, per evidenti motivi, del vincolo dell'inclinazione dei mortai che, in tale circostanza, dovrà essere quella prevista dal fabbricante dell'articolo pirotecnico per conseguire la gittata desiderata.

Gli altri lanci, sia da terra che da postazione galleggiante, al di fuori del settore di 90 gradi (45 gradi + 45 gradi) devono essere tutti considerati, ai fini dell'applicazione delle distanze di sicurezza, nella direzione del pubblico.

Tale precauzione si rende necessaria per creare una zona di sicurezza che possa efficacemente tutelare gli spettatori in caso di imprevisto, come rotazioni della postazione galleggiante o della rastrelliera.

La successiva figura rappresenta in grafica quanto sopra descritto per la corretta applicazione delle distanze di sicurezza.



Nel caso di lancio in direzione del pubblico, occorre osservare le seguenti distanze minime di sicurezza, fermo restando che la direzione del tiro da assumere, anche se virtuale, è sempre la linea più breve che va dal punto di sparo nella direzione del pubblico:

- artifici acquatici con effetti solo di tipo illuminate senza esplosioni per aperture (tappeto, fontane, ecc.):  $m\ 30 + 2$  volte la gittata dichiarata;
- artifici acquatici con aperture di forma sferica o cilindrica con calibro:
  - sino a 50 mm:  $50\ m + 2$  volte la gittata dichiarata;
  - superiore a 50 mm e fino a 110 mm:  $100\ m + 2$  volte la gittata dichiarata;
  - superiore a 110 mm e fino a 210 mm:  $m\ 200 + 2$  volte la gittata dichiarata;
  - superiore a 210 mm:  $m\ 300 + 2$  volte la gittata dichiarata.

In analogia a quanto stabilito con le precedenti circolari, ove il fabbricante prescriva in etichetta distanze di sicurezza maggiori rispetto a quanto sopra indicato, dovranno applicarsi quelle previste dal fabbricante che sono più cautelative.

### ***Ulteriori indicazioni***

Come già disposto in passato, lo spettacolo può aver luogo solo se le condizioni metereologiche non siano avverse o comunque tali da pregiudicare che lo svolgimento dello stesso avvenga in modalità di assoluta sicurezza. A tal fine, si ribadisce che l'osservanza di tutte le cautele per un corretto allestimento dello spettacolo è sotto la responsabilità del pirotecnico, cui spetta anche il compito di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE vengono testati per verificare le prestazioni con condizioni di vento non superiore ai 5 m/s e codeste autorità potranno tener conto di tale specifica tecnica per disporre in fase di rilascio dell'autorizzazione, a mente dell'art. 9 del T.U.L.P.S., ogni eventuale prescrizione cautelativa in ordine alle condizioni ambientali.

Nel caso di impiego di postazioni di lancio galleggianti, occorre verificare se le stesse, utilizzate in mare o in uno specchio d'acqua interno, siano idonee al trasporto (se adibite anche a tale scopo) ed allo sparo di fuochi artificiali. Le citate postazioni galleggianti devono essere, altresì, dotate di idonei sistemi di ancoraggio delle attrezzature di lancio, come cinte e guide.

### ***Bonifica***

Come noto, al termine dell'esecuzione di uno spettacolo di fuochi artificiali è imposta al pirotecnico, che ha conseguito la prescritta autorizzazione, la bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo incombusto o inesplosivo.

Lo svolgimento di tale attività nel particolare contesto delle acque marine o interne, quali laghi o fiumi, presenta oggettive condizioni di difficoltà che, in ogni caso, non devono precludere l'obiettivo della tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente.

In particolare, occorre adottare efficaci misure contro il pericolo per le persone rappresentato dai fuochi acquatici inesplosivi e non ancora recuperati - operazione, come detto, di difficile realizzazione in acqua e in assenza di sufficiente illuminazione naturale – tenendo anche conto che il loro ritrovamento non è sempre garantito.

Pertanto, il pirotecnico che richiede l'autorizzazione allo sparo ex art. 57 del T.U.L.P.S. dovrà presentare, in via preliminare, un documento che descriva le operazioni di bonifica che intende svolgere ed ottenere il benestare dell'autorità. Anche in questo caso, devono essere accettate o imposte ex art. 9 del T.U.L.P.S. soluzioni che garantiscano maggior tutela per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

### ***Emissioni sonore***

Con particolare riguardo alla valutazione delle emissioni sonore, si illustrano i riferimenti normativi da applicarsi, in via generale, per gli spettacoli pirotecnici che devono rispettare le seguenti prescrizioni.

Come noto, la direttiva 2013/29/UE, recepita dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, stabilisce i requisiti di sicurezza ai quali devono essere conformi gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE. Gli standard relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza (art. 3 e Allegato I del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123).

Dal succitato disposto discende l'obbligo che anche gli artifici non muniti della marcatura CE - dal 5 luglio 2017 gli unici impiegabili sono quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo (c.d. prodotti fabbricati per uso proprio) – debbano rispettare il succitato livello massimo di rumorosità.

Ferma restando la suddetta caratteristica degli artifici utilizzabili nel corso di spettacoli pirotecnici, si deve anche richiamare il disposto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni, la quale ha recepito ulteriori direttive europee che disciplinano le emissioni sonore delle attività umane. La citata legge individua nel sindaco l'autorità competente a censire le aree che ricadono nel territorio di sua competenza e ad autorizzare, eventualmente in deroga ex art. 6 della citata legge, attività temporanee e manifestazioni che possono superare i valori sonori permessi dai regolamenti comunali.

### ***Siti di sparo***

Più in generale la verifica dell'idoneità dei siti di sparo è condizione necessaria per ottenere sufficienti garanzie per la tutela dell'incolumità delle persone e dell'ambiente.

Tuttavia, occorre precisare che qualora l'esecuzione di talune manifestazioni, di carattere storico e folcloristico e delle quali si vuole conservare e tramandare la tradizione, pongano valutazioni di particolare complessità, l'autorità, che rilascia l'autorizzazione ex art. 57 del T.U.L.P.S., potrà preventivamente richiedere al pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all'esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo.

Per le determinazioni finali, la stessa autorità potrà avvalersi, come noto, del parere reso dalla commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive e l'autorizzazione rilasciata, ove ricorrano i presupposti per la deroga, dovrà comunque garantire un pari livello di tutela della pubblica incolumità, dell'ambiente e di ogni altro interesse pubblico.



Tanto si rappresenta a titolo di contributo nella delicata materia e per le opportune comunicazioni alle autorità locali di pubblica sicurezza.

L'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.